

Avv. METELLO SCAPARONE
10128 - TORINO
Corso G. Ferraris 69 - Tel. 011.50.28.50

VIA PEC -

Ecc. mo Tribunale di Torino

Ufficio sentenze

Fax 011 4328291



Rg. 15903/08 Tribunale

Rg. 3125/10 rgnr

Richiesta di copia

Il sottoscritto avv. M. Scaparone chiede il rilascio di copia della sentenza pronunciata, nel procedimento di cui sopra, in esito al dibattimento a carico del proprio assistito dr. Marco Bava.

Con osservanza

M. Scaparone

Torino 18.2.2013

*P. P. delega al ritiro il
dr. Bava*

€ 5,31

M. Scaparone

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE IV PENALE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FRANCESCO GRAZIANI

Reg. Sent. n. _____

N. 15903/08 R.G. Notizie di Reato
N. 3125/10 R.G. Tribunale

del

Data del deposito

18-02-2013

Data di irrevocabilità

Data di prescrizione del reato:
31.3.2015

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp.Pen.

Redatta scheda il

Rilasciati n. ___ estratti

per _____

il _____



**TRIBUNALE ORDINARIO DI
TORINO
SEZIONE IV PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dr. Marta Sterpos, alla pubblica udienza del **21 dicembre 2012** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

BAVA MARCO CARLO GEREMIA, nato a Torino il 7.9.1957, residente in Castiglione Torinese, Strada San Martino 48/5, con domicilio ivi eletto presso Marini Angelina, difeso di fiducia dall'avv. Metello Scaparone e Pasquale Ventura del Foro di Torino

Libero-già presente

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 595 commi 1, 2 e 3 c.p., perché, intervenendo all'assemblea degli azionisti di Fiat s.p.a, nonché producendo in occasione dell'assemblea un documento a sua firma e pubblicando gli interventi alla citata assemblea sul sito internet <http://web.tiscali.it/marcobava>, interventi che si richiamano nella loro integrità, quindi comunicando con più persone e utilizzando un mezzo di pubblicità, ed in particolare affermando che:

-*"vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare e anche eventuali incidenti potrebbero non essere casuali"*;

-*"parliamo della vicenda Margherita e Gabetti essa non può essere disgiunta dalla mancata verità su Edoardo Agnelli che a 150 km. all'ora non si può spezzare solo gli arti, cosa che è avvenuta secondo il medico...Come mai Margherita dopo 20 anni apre gli occhi sull'eredità dell'Avvocato quando Edo si era opposto sin dall'inizio e Margherita non lo ha mai seguito"*;

- “Ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l’uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky...questi tre temi lo hanno fatto uccidere senza indagini, basti solo dire che l’esame medico appurò che era alto 1 e 75 e pesava 75 kg. contro 1 e 94 di altezza e 120 kg. di peso”;*
- “Ritengo responsabile per omessa vigilanza anche la Sicurezza Fiat che non solo allora non ha protetto sufficientemente Edoardo Agnelli”;*
- “Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate”;*
- rivolgendosi quindi direttamente all’amministratore delegato Sergio Marchionne, definito “illusionista temerario e spavaldo”, “la Ferrari dell’incidente in Svizzera a chi era intestata? Non crede che stia tamponando con la Fiat visto che stanno diminuendo le distanze di sicurezza per quanto riguarda il suo illusionismo...Dott. Marchionne lei ha copiato il vestito ma sotto non c’è nulla, per cui è assai difficile Luca Montezemolo vedere i meriti di Marchionne che tu hai definito più bravo di te”;*
- il bilancio consolidato di Fiat non altro che frutto di “illusione ottica”;*
- che, mentre parlava dalla postazione precedente, aveva avuto uno strano senso di mancanza di salvezza, che dopo è passato, proprio diretto al labbro vicino al microfono, lasciando così intendere una azione ai suoi danni da parte del servizio di sicurezza Fiat;*
- proponendo in assemblea un’azione di responsabilità nei confronti dell’intero Consiglio di Amministrazione per “l’illusionismo dell’amministratore delegato”;*
- facendo riferimento alle modalità di svolgimento dei lavori dell’assemblea e nella specie alla disposizione di allegare al verbale solo la documentazione strettamente pertinente ai temi posti all’ordine del giorno e quindi al rifiuto di allegare al verbale documenti non rilevanti, “che quanto successo in assemblea ha dimostrato il punto più basso della democrazia assembleare del Gruppo Fiat...che tali forme di terrorismo psicologico non appartengono a chi ha vissuto per molti anni in casa Agnelli e che lo spirito di democrazia e l’apertura di cui è stato portatore l’Avvocato Agnelli anche in assemblea oggi sono stati dimenticati”;*
- definendo il personale della sicurezza Fiat come “Polizia privata nel peggior senso possibile”, nonché “aguzzini”;*
- *con riferimento all’operazione di acquisto di azioni proprie esortando l’Amministratore Delegato “a finirla con questo bluff e ad ammettere la situazione reale nella quale si trova la Fiat, presentando semplicemente le cose come stanno e chiedendo un aiuto a tutti per consentire a Fiat di uscire da tale situazione”;*
- “Mai più grossa distorsione il capitalismo italiano ha vissuto con lei Dott. Marchionne negli ultimi venti anni perché riuscire a far perdere il 20% sulle azioni proprie Fiat quando tutti quanti puntavano a un rialzo lo scorso anno a 24 euro e solo il piccolo brutto eunuco, te lo ricordo Montezemolo, disse che invece sarebbe sceso e che non c’era ragione che avesse quel prezzo se non la ragione di comprare azioni sul mercato e che la finalità di tutto questo siano le vostre stock options lo trovo veramente fuori luogo”;*
- “...e quali sono i nomi degli altri 17 mi passi il termine compagni di abbuffata così almeno è più elegante di quell’altro che tutti quanti abbiamo in testa che fanno l’abbuffata insieme a lei perché si citano 17 top manager posso immaginare che ci sia sicuramente De Meo deus ex machina di questa illusione di marketing che veramente ha qualcosa di ingiustificato e ingiustificabile”;*
- “..vi sono tangenti pagate dai fornitori? Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti e in particolare Cina e India? Si sono pagate delle Lara (con riferimento a una ex modella brasiliana coinvolta nel febbraio 1999 in una inchiesta della Procura di Milano relativa a fatti di sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti intervistata nell’ambito della trasmissione “Storie Maledette” in onda su Rai 3)? Si è incassato in nero? Si è fatto insider trading?...”;*
- “..La differenza fra Marchionne e Valletta è che con Valletta la Fiat andava bene ma per prudenza non si diceva, con Marchionne non vanno bene ma si dice che vanno bene per bluff...Marchionne prestigiatore dell’anno...Per tutto ciò Marchionne illusionista temerario e spavaldo...”;*
- “Marco Bava e Ezio Radaelli sono stati oggetto di tentativo di intimidazione da parte della*

sicurezza Fiat affinché non criticassero la gestione Fiat di Marchionne che ha: 1) tolto dal patrimonio delle controllate 2,3 miliardi di riserve per pagare un dividendo di 500 milioni, dopo aver speso 600 milioni per l'acquisto di azioni proprie su cui Fiat ha perso il 20%; 2) un debito di 1,8 volte il patrimonio; 3) che nel 2007 ha speso altri 43 milioni per consentire a Marchionne di comprare dall'1.8.2008 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa”;

-“7.3.2008 La Fiat s.p.a. non avrebbe un risultato di 2 miliardi di euro nel 2007, ma sarebbe sotto di 300 milioni di euro se non avesse incassato una riduzione di riserve delle controllate per 2,3 miliardi di euro”;

-“Marchionne depatrimonializza le controllate per 2,3 miliardi di euro e le rivaluta per 1,3 Goodwill = aria fritta”;

-“se Marchionne non avesse speso 400 milioni di euro per acquistare azioni proprie il titolo non sarebbe risalito”;

offendeva la reputazione di Fiat s.p.a. e dei propri organi direttivi con particolare riferimento all'amministratore delegato e legale rappresentante Sergio Marchionne.

Con l'aggravante di consistere le offese nell'attribuzione di fatti determinati.

Con l'aggravante di aver recato l'offesa anche con mezzo di pubblicità e in particolare divulgando le affermazioni offensive attraverso un sito internet. In Torino, il 31 marzo 2008 ed in epoca immediatamente successiva.

Identificata la **persona offesa** in:

Roberto RUSSO, nato a Torino il 18.7.59, in qualità di procuratore speciale di Sergio MARCHIONNE, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di Fiat s.p.a., elett. dom. ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso lo studio del difensore Avv. Giovannandrea ANFORA sito a Torino in via del Carmine n. 2, PARTE CIVILE COSTITUITA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PM dott.ssa Laura Ruffino: dichiarare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e condannarlo alla pena di mesi sei di reclusione

Parte civile avv. Anfora: come da conclusioni scritte di questo tenore: dichiarare la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto e condannarlo alle pene di legge nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla parte civile, da liquidarsi in euro 3000,00 da devolvere all'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo; condannare l'imputato al pagamento delle spese di assistenza e difesa della parte civile come da nota separata;

Difesa avv. Scaparone e Ventura: assolvere l'imputato; in caso di assoluzione dell'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità o, comunque, di rigetto della domanda proposta dalla parte civile Fiat s.p.a., voglia condannare la medesima all'integrale rifusione delle spese per la difesa sostenute dall'imputato nel presente processo, come da allegata nota spese, non ricorrendo motivi per la compensazione delle stesse; condannare la parte civile al risarcimento dei danni subiti dall'imputato con l'esercizio dell'azione civile nel presente processo penale che si quantificano in euro 30.000 o nella somma stabilita dal Tribunale in via equitativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 29.10.2009 il PM in sede ha citato in giudizio BAVA Marco Carlo Geremia per rispondere del reato in epigrafe ascrittogli davanti al Tribunale – Sez. IV in composizione monocratica indicando per la comparizione l'udienza del 17.6.2010.

In tale data è stata dichiarata la contumacia dell'imputato regolarmente citato e non comparso senza addurre un legittimo impedimento; il Giudice ha poi rinviato in via preliminare, stante il proprio imminente trasferimento, all'udienza del 5.11.2010, data in cui è stato disposto altro rinvio all'8.4.2011. In tale data, mutato il magistrato giudicante, è stato dichiarato aperto il dibattimento, con parziale ammissione delle prove richieste dalle parti, sul cui accordo sono stati acquisiti i verbali delle s.i.t. rese da John ELKANN, nonché dai testi del PM DI GIUSTO, PERLO, BOSCHETTI cui è stato rinunciato. Il 28.9.2011, dato che nel frattempo il magistrato assegnatario del procedimento era entrato in congedo per maternità, è stato effettuato nuovo rinvio in previsione dell'assegnazione ad altro giudice. Il 23.11.2011 il Giudice nel frattempo subentrato, ha rigettato l'istanza di rinvio per impedimento presentata dall'imputato e ha rinnovato la dichiarazione di apertura del dibattimento, confermando in assenza di altre richieste l'ordinanza di ammissione delle prove pronunciata da altro giudice il 8.4.2011. Il 14.2.2012 le parti hanno rinunciato al teste MORONE, la cui ammissione è stata revocata dal Giudice e si è proceduto alla visione della riproduzione audio/ video degli interventi dell'imputato all'assemblea degli azionisti Fiat del 3.1.3.2008. Il 11.6.2012 l'istruttoria è proseguita con l'esame dell'imputato, previa acquisizione su accordo delle parti dei verbali degli interrogatori da lui resi il 27.2 e il 18.3.2009; la difesa ha rinunciato ai propri testimoni, mentre la parte civile ha rinunciato al teste SPIRITO. Dato il consenso reciproco alle rinunce il Giudice ha revocato l'ammissione dei testi in oggetto. Il 4.12.2012 è stato esaminato il teste della parte civile MOSCHIETTO LANFRANSA. Esaurita quindi l'istruttoria, indicati come utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e quelli successivamente acquisiti, le parti hanno reso le loro conclusioni. All'udienza odierna, fissata per repliche, avendovi le parti rinunciato, il Giudice ha quindi pronunciato sentenza che ha pubblicato dando lettura del dispositivo.

FATTO E DIRITTO

IL GIUDIZIO SULLA RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO

Il procedimento in oggetto concerne numerose frasi pronunciate dall'imputato BAVA Marco nel corso dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Fiat s.p.a. tenutasi il 31.3.2008, con oggetto l'approvazione del bilancio al 31.12.2007, la nomina di amministratore, l'autorizzazione all'acquisto e disponibilità di azioni proprie, il piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114 bis D. L.vo 58/1998. Tali frasi ritenute dall'accusa diffamatorie, sono state oggetto di querela sporta dalla persona offesa Fiat Spa il 1.7.2008.

Va rilevato, ai fini di una computa ricostruzione dei fatti, che il contesto in cui si è svolta l'assemblea del 31.3.2008 era ben diverso da quello odierno, caratterizzato da una profonda crisi che ha colpito tutti i settori dell'economia e con particolare intensità quello automobilistico. Rispetto al 2007 la Fiat vantava risultati molto positivi e nel corso dell'assemblea gli interventi del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO (il quale ha parlato di gruppo sano e forte in piena crescita" e riferendosi al 2007 di "risultati come

mai ci sono stati nella storia del gruppo e nei singoli settori”) e dell’amministratore delegato Sergio MARCHIONNE sono stati contrassegnati da ottimismo.

In questo clima di soddisfazione da parte dei vertici Fiat, BAVA ha certamente “guastato la festa” con i suoi interventi, prendendo la parola per sei volte, anche finendo per sfiorare il limite di dieci minuti per gli interventi e di cinque minuti per le repliche stabilito rispetto a ciascun argomento, fatto presente dal Presidente MONTEZEMOLO fin dall’inizio dell’assemblea. L’esatto contenuto delle parole del BAVA può essere ricostruito, oltre che dal verbale dell’assemblea che comunque non riporta integralmente le parole degli intervenuti, utilizzando la videoripresa dell’assemblea contenuta nei tre dvd prodotti dalla parte civile. L’imputato ha a sua volta realizzato una “raccolta” dei suoi interventi, con omissione di altre parti dell’assemblea, cui si è fatto ricorso con il consenso delle parti all’udienza del 14.2.2012. A sua volta la difesa della parte civile si è incaricata di trascrivere gli interventi del BAVA nella memoria depositata all’udienza del 4.12.2012.

Appare necessario inquadrare brevemente la personalità dell’imputato, che è pacificamente e per sua stessa dichiarazione un frequentatore professionale di assemblee degli azionisti non solo Fiat ma di altre grandi società specie con sede a Torino (si veda pag. 21 trascr. ud. 11.6.2012); egli vi interviene anche come detentore di una sola azione come accade appunto nel caso della Fiat. Rispetto a questa società il BAVA agisce anche sulla base di legami personali che egli avrebbe stretto con Edoardo AGNELLI, il defunto figlio del senatore Giovanni AGNELLI, di cui era amico in vita, e della conoscenza che l’imputato avrebbe avuto tramite lui anche di altri membri della famiglia e di alti dirigenti Fiat come Cesare ROMITI (pag. 24 ss trascr. ud. 11.6.2012).

Il BAVA per quanto da lui sostenuto sarebbe anzi stato tenuto in elevata considerazione dalla dirigenza Fiat, con cui avrebbe collaborato (sebbene mai come dipendente) anche in riferimento alla progettazione di veicoli fino al 1998, quando ebbe un forte scontro con Giovanni AGNELLI, dopo la morte del nipote “Giovannino” AGNELLI, figlio di Umberto AGNELLI, per essersi opposto all’ingresso nel consiglio di amministrazione Fiat del giovanissimo John ELKANN, figlio di Margherita AGNELLI e quindi nipote di Giovanni AGNELLI (si veda interrogatorio in data 27.2.2009). A seguito di tale scontro sarebbe cessata la precedente collaborazione con la Fiat, pur continuando comunque di fatto l’imputato a lavorare per la società.

Peraltro i dirigenti Fiat DI GIUSTO Nevio, PERLO Giuseppe, BOSCHETTI Giancarlo, sentiti a s.i.t, hanno negato che tale rapporto di collaborazione vi sia stato, sostenendo di aver dato uno spazio di ascolto al BAVA in seguito ai suoi interventi provocatori e sconcertanti alle assemblee degli azionisti, anche per dargli uno “sfogo verbale” e evitare dibattiti alle assemblee (si vedano in particolare le dichiarazioni di DI GIUSTO).

La posizione di “insider” descritta dal BAVA è poi certo venuta definitivamente meno con la morte di Edoardo AGNELLI e degli altri membri della famiglia direttamente conosciuti dal BAVA (quali il senatore Giovanni e il fratello Umberto), ma il BAVA non ha cessato di avere un interesse attivissimo per le sorti del gruppo industriale, in particolare appunto intervenendo con modalità “clamorose” alle assemblee degli azionisti. Nel settembre 2004 il BAVA (si veda sempre interrogatorio del 27.2.2009) ha incontrato l’allora nuovo amministratore delegato Sergio MARCHIONNE, al quale l’imputato ha sottoposto le sue opinioni sulla Fiat e anche sottoposto il progetto di un pianale per una nuova vettura, senza però poi ricevere alcuna risposta. Il BAVA ha quindi ammesso di nutrire fino da quell’epoca diffidenza per il MARCHIONNE.

Non vi è motivo di ritenere che come altri personaggi dediti ad attività simili, il BAVA svolga quello che è oggettivamente il ruolo di “disturbatore” delle assemblee per un qualche tornaconto personale, magari nella prospettiva di essere compensato con vantaggi economici o di altro tipo per desistere dall’intralciare lo svolgimento delle operazioni di approvazione dei bilanci. Il BAVA risulta piuttosto agire nella convinzione di essere nel giusto e di promuovere l’interesse dei piccoli azionisti e più in generale delle imprese coinvolte. Certamente nello svolgere questo ruolo l’imputato dimostra di essere assai poco incline al dubbio e alla dialettica e poco propenso a contenere i suoi interventi nei modi e nei tempi previsti rispetto alle varie occasioni, come del resto ha dimostrato anche nel corso del dibattimento, creando rallentamenti e complicazioni. Queste modalità di comportamento, per cui le sanzioni non sono certamente penali, non possono però di per se stesse influenzare l’analisi oggettiva delle affermazioni del BAVA, specie alla luce delle norme costituzionali in merito non solo l’art. 21, ma anche l’art. 47 secondo cui la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese, quale senza dubbio è la Fiat.

Considerati gli argomenti cui sono relative le frasi oggetto di contestazione queste possono essere divise in gruppi per conferire maggiore chiarezza all’esposizione. Va comunque tenuto conto che tali frasi sono state estrapolate da un più vasto contesto, in cui il BAVA ha esposto in interventi che complessivamente hanno preso alcune decine di minuti, opinioni su molti aspetti della politica industriale della Fiat; le singole espressioni considerate diffamatorie devono quindi anche essere rapportate a queste più vaste argomentazioni.

Frasi concernenti le circostanze della morte di Edoardo AGNELLI

Si tratta delle seguenti frasi:

“vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare e anche eventuali incidenti potrebbero non essere casuali”;

“parliamo della vicenda Margherita e Gabetti essa non può essere disgiunta dalla mancata verità su Edoardo Agnelli che a 150 km. all’ora non si può spezzare solo gli arti, cosa che è

avvenuta secondo il medico...Come mai Margherita dopo 20 anni apre gli occhi sull'eredità dell'Avvocato quando Edo si era opposto sin dall'inizio e a Margherita non lo ha mai seguito"; "ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l'uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky...questi tre temi lo hanno fatto uccidere senza indagini, basti solo dire che l'esame medico appurò che era alto 1 e 75 e pesava 75 kg. contro 1 e 94 di altezza e 120 kg. di peso"; "ritengo responsabile per omessa vigilanza anche la Sicurezza Fiat che non solo allora non ha protetto sufficientemente Edoardo Agnelli";

Il BAVA ha fatto riferimento alla triste vicenda della morte di Edoardo AGNELLI all'inizio del suo primo intervento , che avrebbe dovuto riguardare l'approvazione del bilancio (si veda alle pp. 14-15 del verbale dell'assemblea, 2 della memoria di parte civile, DVD 1 tra 1h.07'.47" e 1h.08'.51"). L'argomento è evidentemente del tutto estraneo a quello che doveva essere oggetto dell'intervento dell'imputato, ma era assai importante per il BAVA, che sarebbe stato molto amico dell'AGNELLI.

Edoardo AGNELLI, come noto, è deceduto il 15.11.2000 in seguito a suicidio stando alle conclusioni delle relative indagini, in quanto secondo egli si sarebbe gettato da un viadotto dell'autostrada A6 nei pressi di Fossano (si veda decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Mondovì in data 16.3.2001, prodotto dal PM, da cui risulta anche che il BAVA esse a chiedere di essere avvisato della richiesta di archiviazione).

Da sempre il BAVA ha sostenuto che Edoardo AGNELLI è stato invece ucciso, a causa presumibilmente di un suo scomodo ruolo negli equilibri di potere interni alla Fiat. Per la verità, come emerge dalle varie produzioni documentali effettuate dalla difesa, ma potrebbe anche essere considerato fatto notorio sulla base delle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione di massa, dubbi sulle circostanze della morte del figlio dell' "Avvocato" sono stati sollevati da molti. La vicenda è stata anche oggetto di un documentario intitolato "Edoardo Agnelli: l'ultimo volo" andato in onda nel 2010 nell'ambito della trasmissione "La storia siamo noi" di Giovanni Minoli che per le sue caratteristiche non può certo essere equiparata a un rotocalco scandalistico.

Non vi è dubbio che il riferimento alla morte di Edoardo AGNELLI e ai sospetti che la circondano, quale che sia il loro fondamento, sia stato in quanto meno inopportuno e fuori di luogo nella sede specifica. Il BAVA lo ha in parte motivato con la necessità di "mettere le mani avanti" in considerazione del pericolo per la sua incolumità derivante dagli altri suoi interventi non graditi alla dirigenza della Fiat. Ad ogni modo va rilevato come delle frasi citate quasi nessuna incolpa direttamente la Fiat della morte di Edoardo AGNELLI; si tratta per lo più di allusioni anche pesanti ma che riguardano soprattutto anomalie nelle conclusioni degli inquirenti e le cause del presunto omicidio, in particolare l'opposizione dell'AGNELLI all'ascesa del giovanissimo nipote John ELKANN al vertice dell'azienda. Il BAVA non ha

 7

incolpato anche genericamente la Fiat o alcuno dei suoi rappresentanti di aver ordinato o commesso quello che l'imputato ritiene essere stato un omicidio. Si ritiene quindi che il BAVA abbia agito rispetto alle prime tre frasi riportate senza la volontà di "fare uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive" in cui consiste il dolo della diffamazione (Cass. Sez. V sent. 7597/99) nei confronti della Fiat.

La difesa della parte civile sul tema evidenza come secondo la giurisprudenza della Suprema Corte non è necessario che il soggetto passivo della diffamazione sia individuato nominativamente, essendo sufficiente che *"gli elementi storici e valutativi, personali e temporali contenuti nell'affermazione scritta o orale descrivano, con inequivoca e ineludibile trasparenza, i tratti individualizzanti il destinatario della notizia o della valutazione"*. Va rilevato sul punto che il riferimento è alla sentenza relativa al notissimo caso Sallusti; la Suprema Corte nel citato passo della motivazione intendeva escludere che fosse sufficiente non menzionare nome e cognome della persona cui si riferiva per non integrare il reato di diffamazione. In quel caso non si è riportato il nominativo del giudice ritenuto colpevole di aver autorizzato l'aborto da parte di una minorenni non consenziente, ma si sono forniti gli elementi per individuarlo. L'accusa di essersi reso colpevole dell'uccisione del bambino mai nato tramite un "aborto coattivo" era poi estremamente chiara e diretta. Nel caso specifico invece il BAVA ha fatto allusioni assai generiche sulle responsabilità, tanto generiche che non possono ritenersi di per se stesse sufficienti a diffamare la Fiat nel suo complesso, anche se il BAVA ha scelto di formularle proprio nel corso dell'assemblea degli azionisti. Del resto per quanto risulta l'imputato ripete le sue argomentazioni in tutte le sedi in cui gli è concesso, ed è stato intervistato sul punto nella trasmissione televisiva prima citata come altre persone che hanno messo in discussione l'ipotesi del suicidio.

Quanto alla quarta frase è invece diretta l'accusa rivolta alla società e più in particolare al suo servizio di sicurezza, che, come si vedrà, è stato ripetuto bersaglio delle critiche del BAVA anche se sotto altri aspetti. Due sono i contenuti della frase: da un lato il BAVA ha implicato che la Fiat è dotata di un servizio di sicurezza che si occupa anche della sicurezza personale dei membri della famiglia AGNELLI; dall'altro che questo servizio ha dato prova di inefficienza rispetto alla morte di Edoardo AGNELLI ed altre imprecise circostanze che lo hanno riguardato. Quanto alla prima asserzione, non emerge alcun particolare contenuto diffamatorio in essa, se non per il fatto che la normativa italiana non disciplina la professione della "guardia del corpo" ammettendo solo la figura della guardia giurata a tutela della sicurezza dei beni e non direttamente delle persone (art. 134 TULPS) con il rischio per chi si sostituisce alle forze dell'ordine di commettere il reato di cui all'art. 347 c.p. Resta il fatto che è comune prassi da parte di personaggi famosi o comunque particolarmente esposti e dotati dei necessari mezzi economici ricorrere all'ausilio di guardie del corpo e a livello del sentire comune non appare certo diffamatorio sostenere che qualcuno lo faccia. Oggettivamente offensivo è invece

sostenere che persone incaricate dalla Fiat possano non aver svolto bene il loro compito, assumendo una responsabilità per omissione almeno colposa nella morte di Edoardo AGNELLI. Si ritiene però che anche per questo verso il fatto non costituisca reato perché ad ogni modo il BAVA ha enunciato una elementare verità; è chiaro che se qualcuno si era assunto il compito di tutelare Edoardo AGNELLI non lo svolto in modo adeguato, sia che egli sia stato ucciso, sia che si sia suicidato.

Fraasi contenenti critiche generali alla Fiat

“Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate”;
“..vi sono tangenti pagate dai fornitori? Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti e in particolare Cina e India? Si sono pagate delle Lara? (con riferimento a una ex modella brasiliana coinvolta nel febbraio 1999 in una inchiesta della Procura di Milano relativa a fatti di sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti intervistata nell’ambito della trasmissione “Storie Maledette” in onda su Rai 3) Si è incassato in nero? Si è fatto insider trading?...”;

Si premette che di queste due frasi, solo la prima risulta essere state pronunciate dal BAVA nel corso dell’assemblea del 31.3.2008 anche la seconda rispecchia certamente il modo di pensare dell’imputato, per cui il riferimento ai rapporti con i paesi asiatici e alla possibilità che con le finanze dell’impresa vengano retribuite prostitute (si veda trascr. ud. 11.6.2012 pp. 6-7) costituiscono insieme a molti altri argomenti dei cavalli di battaglia. Durante l’assemblea del 31.3.2008 il BAVA ha consegnato una cassetta che “raccontava” “cos’è Lara” (pag. 1 memoria parte civile, intervento 2, DVD 2h.45’.55’’).

Venendo quindi alla prima frase (riportata a p. 3 della memoria di parte civile, intervento 1¹, DVD 1 1h.09’.41’’), il BAVA fa riferimento alla problematica del rispetto per i diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese, che è certamente una ferita aperta sia in campo politico che economico. E’ universalmente noto come ad esempio in quella nazione molti individui siano perseguitati per motivi politici, le esecuzioni capitali siano in numero molto elevato, e come sia in atto da molto tempo l’occupazione del Tibet; ciò nonostante gli Stati e le imprese intrecciano con la Cina quotidianamente importanti rapporti economici e politici per evidenti ragioni di convenienza. D’altronde nell’opinione pubblica molte sono le voci critiche rispetto a questi rapporti, che in qualche modo legittimano le violazioni dei diritti umani da parte del governo cinese. La critica decisa del BAVA rispetto a queste relazioni, coltivate anche dalla Fiat che per la verità solo di recente ha avviato la produzione in Cina, risponde a questo tipo di logica e rientra quindi in un ambito di legittima manifestazione del pensiero; l’uso delle parole “corruzione, assassini” non pare sufficiente a ritenere che si sia superato il limite della

¹ Nel verbale dell’assemblea a p. 15 è stato verbalizzato peraltro solo “continua domandando che la Fiat sospenda i rapporti commerciali con la Cina sino al termine delle persecuzioni contro i Tibetani” senza riferimento alla frase oggetto di imputazione.



continenza rispetto alla Fiat, soprattutto perché nella costruzione della frase non risulta chiaro se l'epiteto riguardi la Cina e il suo governo, come appare più probabile, piuttosto che la Fiat e Confindustria, la cui colpa è di avere rapporti con soggetti di quel genere (dall'ascolto del DVD pare tra l'altro che il BAVA non abbia inserito la congiunzione "e" tra Confindustria e Cina).

Come sopra premesso parlando in via più generale della personalità dell'imputato, il BAVA manifesta la tendenza ad esternazioni non particolarmente "educate" e spesso non consone ad una appropriata dialettica. Ciò è evidenziato, come fatto notare dalla difesa di parte civile, dal confronto con le parole ben più equilibrate di Sergio CUSANI, che in quell'assemblea parlava per conto della Fiom, soggetto notoriamente poco incline a compiacere la Fiat; il CUSANI ha formulato critiche alla tendenza della Fiat a fare sviluppo più all'estero che in Italia. A fronte di questo modo molto più pacato di argomentare gli interventi del BAVA appaiono certo eccessivamente polemici e certo lo è l'uso di termini come "assassini" ma ciò non toglie che questa inopportunità non equivalga a commettere diffamazione se il termine non è rivolto in modo diretto e chiaro alla persona offesa.

Si ritiene quindi che l'imputato debba essere assolto rispetto alla frase in oggetto perché il fatto non costituisce reato.

Fraasi concernenti il bilancio Fiat 2007

Si tratta di una serie di critiche ripetute dal BAVA alle modalità di redazione del bilancio soprattutto in quanto volte a evidenziare una situazione migliore di quella reale; così il BAVA ha definito il bilancio consolidato di Fiat "*non altro che frutto di "illusione ottica"*" (DVD 2, 48'.26'', memoria parte civile p. 2 intervento 2); e ha anche dichiarato:

"...e quali sono i nomi degli altri 17 mi passi il termine compagni di abbuffata così almeno è più elegante di quell'altro che tutti quanti abbiamo in testa che fanno l'abbuffata insieme a lei perché si citano 17 top manager posso immaginare che ci sia sicuramente De Meo deus ex machina di questa illusione di marketing che veramente ha qualcosa di ingiustificato e ingiustificabile"; (DVD 3 14', 20'', memoria parte civile p.3 intervento n.6)

"7.3.2008 La Fiat s.p.a. non avrebbe un risultato di 2 miliardi di euro nel 2007, ma sarebbe sotto di 300 milioni di euro se non avesse incassato una riduzione di riserve delle controllate per 2,3 miliardi di euro"; (DVD 1, 1.10'.30'', memoria parte civile, p. 3 intervento 1);

"Marchionne depatrimonializza le controllate per 2,3 miliardi di euro e le rivaluta per 1,3 Goodwill = aria fritta";

"se Marchionne non avesse speso 400 milioni di euro per acquistare azioni proprie il titolo non sarebbe risalito";

"Marco Bava e Ezio Radaelli sono stati oggetto di tentativo di intimidazione da parte della sicurezza Fiat affinché non criticassero la gestione Fiat di Marchionne che ha: 1) tolto dal patrimonio delle controllate 2,3 miliardi di riserve per pagare un dividendo di 500 milioni, dopo aver speso 600 milioni per l'acquisto di azioni proprie su cui Fiat ha perso il 20%; 2) un

debito di 1,8 volte il patrimonio; 3) che nel 2007 ha speso altri 43 milioni per consentire a Marchionne di comprare dall'1.8.2008 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa”;

Per dimostrare la natura realmente diffamatoria di queste affermazioni del BAVA la parte civile ha chiamato a deporre il teste MOSCHIETTO, responsabile amministrativo del gruppo Fiat che ha seguito in tale veste la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato Fiat del 2007 (il teste è tuttora dipendente Fiat). In via generale il teste ha riferito come ci si attenga nella redazione “ai principi contabili dettati dal codice civile e dalla normativa dei singoli paesi”, il che viene garantito da dirigenti preposti su cui gravano obblighi anche penali di particolare incidenza². Vi è poi l'intervento di una società di revisione che redige una relazione di certificazione e la supervisione del collegio sindacale e del comitato di controllo interno che in quel momento era presieduto da un personaggio di particolare prestigio, il dottor Mario ZIBETTI. Nessuno di questi organi e soggetti ha presentato rilievi di sorta sul bilancio 2007.

Il teste era presente all'assemblea del 31.3.2008 come componente del “back office” che collaborava con l'amministratore delegato nel predisporre le risposte alle domande formulate durante l'assemblea. Il MOSCHIETTO, che conosce il BAVA come frequentatore delle assemblee da 20-25 anni, ricordava il contenuto delle sue osservazioni.

In primo luogo il BAVA ha rilevato che il conto economico aveva beneficiato di una operazione di distribuzione di riserve delle controllate dell'importo di 2,3 miliardi di euro, in assenza della quale il risultato dell'esercizio sarebbe stato negativo per 300 milioni invece che positivo per 2 miliardi. Il teste ha spiegato che invece l'operazione in oggetto ha avuto soltanto l'effetto di una variazione di poste patrimoniali, con una *“riduzione del valore nell'attivo delle partecipazioni o meglio una riduzione dei debiti nei confronti della nostra società di tesoreria centrale”*. L'utile di esercizio era invece completamente estraneo a tale operazione, laddove si forma come differenza tra i ricavi e i costi rilevati nell'ambito del conto economico. L'affermazione del BAVA non corrispondeva dunque a verità.

Altra osservazione fatta dal BAVA è che la Fiat aveva un debito pari a 1,8 volte il suo patrimonio. Il MOSCHIETTO ha quindi evidenziato come l'imputato nel fare questa valutazione non ha considerato l'incidenza delle disponibilità liquide della Fiat pari a 7 miliardi di euro. Il rapporto avrebbe dovuto invece essere calcolato facendo il rapporto tra il debito netto che era di 10 miliardi a fronte di un patrimonio netto di 11.

Chi quindi sostenesse secondo il teste alla luce del bilancio 2007 che i debiti della Fiat superavano il suo patrimonio affermerebbe una cosa priva di senso logico e del resto la stessa situazione si ritrova nei bilanci di altre case automobilistiche quali Volkswagen e BMW.

² Il bilancio è chiuso da una attestazione sottoscritta dall'amministratore delegato e dai dirigenti Alessandro BALDI e Maurizio FRANCESCATI ai sensi art. 81 ter Regolamento Consob 11971 del 14.5.1999

A pag. 250 del bilancio vi è il rendiconto finanziario che descrive i movimenti di cassa e in particolare illustra come è variata la giacenza di cassa *“distinguendo tra fonti di finanziamento rappresentate dal risultato dell’esercizio e delle altre poste non monetarie più le altre operazioni che hanno determinato esborsi, quindi possono essere rimborsi di debiti oppure degli incassi”* come *“il famoso recupero di riserve da parte delle società controllate”*. Il teste ha ribadito che si è trattato solo di un movimento *“intercompany”* per cui le controllate hanno fornito a Fiat mezzi liquidi per rimborsare finanziamenti che aveva con la propria società di tesoreria, senza impatto sulla formazione del risultato. Su domanda del difensore dell’imputato, il teste ha ribadito che la Fiat non ha introitato nel proprio patrimonio le riserve delle società controllate, ma che queste sono diventate *“mezzo liquido”*, senza alcun mutamento del patrimonio a livello di bilancio consolidato.

Altra questione sollevata è stata la non correttezza della qualificazione delle poste relative ai crediti finanziari ai clienti come crediti di natura finanziaria piuttosto che come commerciali laddove invece le società del gruppo Fiat che operano in questo settore sono regolamentate e sottoposte a vigilanza bancaria e delle autorità competenti; i crediti sono fruttiferi di interesse e *“fronteggiano l’indebitamento”*.

Quanto alle critiche formulate dal BAVA rispetto alle stock options dell’amministratore delegato e di altri dirigenti Fiat, il MOSCHIETTO ha riferito che il MARCHIONNE ha ricevuto in particolare nel 2004 entrando in Fiat un pacchetto di stock options di 10.670.000 azioni rispetto alle quali poteva esercitare il diritto di acquisto a 6,58 euro per azione; successivamente gli è stato riconosciuto un altro pacchetto di azioni a 13,37 euro per azione. Il MOSCHIETTO ha quindi evidenziato come di fatto questo secondo pacchetto non abbia apportato alcun reale vantaggio all’amministratore delegato, in quanto lo stesso titolo oggi potrebbe essere acquistato sul mercato a 12 euro. Quanto al riferimento alla somma di 43 milioni di euro fatto dal BAVA, il MOSCHIETTO ha spiegato che si tratta di un mero costo figurativo sulla base di calcoli matematici e statistici che consentono di individuare un valore teorico delle stock options. La FIAT non ha quindi *“speso”* assolutamente nulla, ed è stata fatta solo una postazione contabile sulla base dei principi internazionali in tema, comunque aumentandosi le riserve. Per gli altri dirigenti cui erano state riconosciute delle stock option era sempre stato stabilito un prezzo di 13,37 euro, che era la media delle quotazioni del mese precedente l’assegnazione; le azioni dovevano essere il frutto di un aumento di capitale, mentre quelle già riconosciute all’amministratore delegato erano azioni proprie acquistate dalla Fiat in precedenza. Ad ogni modo il dirigente che decide di esercitare il diritto di comprare l’azione lo fa con risorse proprio avendo la facoltà di tenerla o venderla anche immediatamente dopo. Il piano di stock options del 2008 del resto è stato deliberato con il voto anche di rappresentanti di fondi comuni di investimento. Il teste ha poi spiegato come tale piano non ha comportato alcun downgrading per la Fiat da parte delle agenzie quali Moody’s, fenomeno che può essersi verificato per piani

successivi, comunque dopo che era già scoppiata la nota crisi economica e quindi a partire dalla fine del 2008. Il crollo del titolo Fiat all'inizio del 2009 è dipeso da fattori diversi dalla sussistenza di piani di stock options e legati appunto alla crisi globale.

La deposizione del MOSCHIETTO integra sicuramente la versione della Fiat sui temi affrontati dal BAVA rispetto al bilancio 2007 Fiat, avendo egli partecipato alla sua redazione e costituisce quindi un punto di vista cui raffrontare le affermazioni dell'imputato. Non vi è motivo di dubitare della correttezza formale di quanto riferito dal teste a livello tecnico, né d'altronde il MOSCHIETTO ha smentito che i dati citati dal BAVA a proposito dell'indebitamento, della distribuzione delle riserve delle controllate o dell'indicazione della spesa di 43 milioni di euro per le stock option siano effettivamente presenti nel bilancio. Dalla deposizione del MOSCHIETTO si deve piuttosto dedurre che a suo parere l'imputato ha dato una interpretazione distorta dei dati contabili per trarne conseguenze arbitrarie o addirittura illogiche.

Anche qualora da un punto di vista tecnico-contabile le spiegazioni date dal MOSCHIETTO fossero esatte, deve però anche considerarsi che si verte in tema di esercizio del diritto di critica che spetta certamente all'azionista rispetto alla società in cui ha investito. Per sua natura il diritto di critica implica che possano essere utilizzate espressioni non lusinghiere, e il giudizio sulla sussistenza dell'esimente richiede elasticità di valutazione. E' certo necessario che sussista un nucleo di veridicità nelle affermazioni oggetto di esame; d'altronde l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (si veda ad esempio Cass. Sez. V Sent. 43403/09)

I dati utilizzati dal BAVA emergono dal bilancio e corrispondono ad una lettura certo ipotizzabile da parte dell'azionista. In particolare del resto l'operazione di riduzione di capitale e distribuzione di riserve di capitale da società controllate, al di là della pretesa neutralità invocata dal MOSCHIETTO, ha un indubbio effetto "estetico" sul bilancio della capogruppo, anche se non vi è un collegamento diretto da un punto di vista contabile con la distribuzione di utili.

Prima di essere pubblicate sul sito del BAVA questi giudizi sono comunque stati espressi nel corso dell'assemblea dandosi quindi modo all'amministratore delegato, assistito come ha riferito il MOSCHIETTO, da un nutrito "back office" la possibilità di rispondere immediatamente alle contestazioni. Si ritiene quindi che l'imputato non abbia, magari anche sulla base di letture non rigorosamente tecniche delle varie poste, ma che se non altro non erano basate su dati non desumibili dal bilancio, trasmodato l'ambito del diritto di critica.

In merito poi alle osservazioni relative alle stock option, al di là della corretta contabilizzazione del costo figurativo di cui ha riferito il MOSCHIETTO, va osservato che certamente si tratta di argomento su cui vi è stata, soprattutto durante la crisi, una particolare attenzione dell'opinione pubblica. Appare del resto ben difficile negare che attribuire ai dirigenti di una società vantaggi



economici legati all'andamento del titolo azionario può comportare delle distorsioni, creando un ben preciso interesse prioritario al rialzo del titolo medesimo e quindi a porre in essere tutte le scelte che determinano tale fenomeno. Va anche rilevato che nel bilancio Fiat non è data effettivamente indicazione di quali dirigenti a parte l'amministratore delegato avessero ricevuto stock option (si vedano pp. 287 ss della nota integrativa a proposito dei vari piani di stock option). La domanda rispetto all'identità di tali dirigenti appare legittima; più discutibile è l'uso del termine "abbuffata", certo non elegante o lusinghiero, ma che si ritiene comunque rientrare nel limite della continenza, considerando appunto anche la criticità dell'argomento.

Va rilevato che non risulta che nel corso dell'assemblea il BAVA abbia pronunciato le frasi relative alla rivalutazione delle controllate né all'acquisto di azioni proprie per 400 milioni; ad ogni modo si tratterebbe sempre di osservazioni riportabili nell'ambito del diritto di critica, considerando che in effetti la rivalutazione non pare ancorata anche dalla lettura della nota integrativa a precisi criteri oggettivi.

Anche quindi rispetto alle affermazioni concernenti il bilancio si ritiene che il BAVA debba essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

Fraasi concernenti l'amministratore delegato Sergio MARCHIONNE

E' indubbio che il BAVA abbia preso di mira con particolare pervicacia la figura del MARCHIONNE rivolgendogli una pluralità di apprezzamenti poco complimentosi; le frasi in questione sono:

la definizione di "*illusionista temerario e spavaldo*"; (DVD 1, 1h. 14'. 48'', memoria di parte civile, p.5 intervento 1)

-*la Ferrari dell'incidente in Svizzera a chi era intestata? Non crede che stia tamponando con la Fiat visto che stanno diminuendo le distanze di sicurezza per quanto riguarda il suo illusionismo.. Dott. Marchionne lei ha copiato il vestito ma sotto non c'è nulla, per cui è assai difficile Luca Montezemolo vedere i meriti di Marchionne che tu hai definito più bravo di te*"; (DVD 1, a partire da 1h.10'.17'', memoria parte civile p. 4 intervento 1)

-la promozione di azione di responsabilità nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione a causa di quello che BAVA ha definito "*l'illusionismo dell'amministratore delegato*" (DVD 2,50', memoria parte civile p. 3, intervento 2);

-l'esortazione nei confronti dell'Amministratore Delegato con riferimento all'operazione di acquisto di azioni proprie "*a finirla con questo bluff e ad ammettere la situazione reale nella quale si trova la Fiat, presentando semplicemente le cose come stanno e chiedendo un aiuto a tutti per consentire a Fiat di uscire da tale situazione*"; (DVD 2 1h.44'.35'', memoria parte civile pp.3-4 intervento 5);

-*mai più grossa distorsione il capitalismo italiano ha vissuto con lei Dott. Marchionne negli ultimi venti anni perché riuscire a far perdere il 20% sulle azioni proprie Fiat quando tutti quanti puntavano a un rialzo lo scorso anno a 24 euro e solo il piccolo brutto eunuco, te lo*

ricordo Montezemolo, disse che invece sarebbe sceso e che non c'era ragione che avesse quel prezzo se non la ragione di comprare azioni sul mercato e che la finalità di tutto questo siano le vostre stock options lo trovo veramente fuori luogo" (DVD 3 13', memoria parte civile p. 1 intervento 6);

"..la differenza fra Marchionne e Valletta è che con Valletta la Fiat andava bene ma per prudenza non si diceva, con Marchionne non vanno bene ma si dice che vanno bene per bluff...Marchionne prestigiatore dell'anno...Per tutto ciò Marchionne illusionista temerario e spavaldo..."; (DVD 2, 46'.52'' memoria parte civile pp. 1-2 intervento 2).

"...e quali sono i nomi degli altri 17 mi passi il termine compagni di abbuffata così almeno è più elegante di quell'altro che tutti quanti abbiamo in testa che fanno l'abbuffata insieme a lei perché si citano 17 top manager posso immaginare che ci sia sicuramente De Meo deus ex machina di questa illusione di marketing che veramente ha qualcosa di ingiustificato e ingiustificabile" (DVD 3, 14'.20'', memoria parte civile p.3 intervento 6)

Per la maggior parte le frasi incriminate sono relative ad un concetto che il BAVA riteneva assai importante, cioè che il MARCHIONNE abbia mistificato la reale situazione della Fiat facendo apparire che i risultati ottenuti erano assai migliori del reale. In questo senso ritornano più volte le parole illusionista, bluff, prestigiatore e in un caso la parola illusionista si è accompagnata agli aggettivi "temerario" e "spavaldo". Non vi è dubbio che si tratta di nuovo di parole non lusinghiere rispetto alla complessiva figura professionale del MARCHIONNE. Va d'altronde valutata l'assoluta importanza del ruolo dell'amministratore delegato Fiat, le cui decisioni hanno conseguenze relevantissime, per cui l'opinione pubblica in generale e in particolare chi abbia investito in Fiat non può che prestare una attenzione rafforzata rispetto al suo operato.

Tanto premesso, sul tema della ricaduta di apprezzamenti personali negativi nell'ambito del reato di diffamazione e sulla possibilità che espressioni oggettivamente offensive siano scriminate dal diritto di critica la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo costante; si vedano ad esempio le seguenti pronunce:

"in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di critica nei confronti degli imputati che avevano affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini un comunicato in cui contestando la posizione dissenziente di un iscritto alla C.G.I.L. lo si definiva 'notoriamente imbecille) (Cass. Sez. V sent. 15060/11);

“In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia 'contenuta' (requisito della 'continenza') nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza. (Fattispecie in cui un consigliere regionale aveva affermato in intervista rilasciata a un quotidiano - con riferimento alla scarcerazione di numerosi stranieri arrestati per violazione della legge sugli stupefacenti - "non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine" e " a questo punto certi magistrati, anziché pensare a 'resistere, resistere, resistere' dovrebbero pensare a lavorare, lavorare, lavorare", aggiungendo l'invito a riflettere "tra uno sciopero e l'altro sullo stato d'animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di stupefacenti) (Cass. Sez. V sent. 3047/2010);

“in tema di diffamazione, espressioni che trasmodino in un'incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica“(Cass. Sez. V sent. 29730/10)

Dalle pronunce citate, che esprimono comunque un indirizzo consolidato, emerge che il diritto di critica non può coprire certo pure offese non riferite tra l'altro ad un preciso contesto; in questo senso la Suprema Corte non ha scriminato chi ha definito la persona criticata “un noto imbecille”, appunto perché si è chiaramente davanti ad un insulto non legittimabile e non certo ad una critica. D'altronde si è ritenuto lecito affermare rispetto a dei magistrati, il cui compito è certo di assoluta rilevanza pubblica, che si tratta di soggetti più propensi a protestare e scioperare che a lavorare e preoccuparsi degli interessi dei cittadini e della sicurezza pubblica.

In questo quadro si ritiene che gli apprezzamenti, certo aspri, rivolti dal BAVA al MARCHIONNE non abbiano superato il limite della continenza e che quindi ricadano nell'ambito del diritto di critica. L'imputato non ha infatti aggredito l'amministratore delegato utilizzando termini inutilmente infamanti ma ha espresso una precisa critica al suo operato, appunto ritenendo che egli abbia fatto in modo di rappresentare una situazione della Fiat assai più positiva del reale. I termini illusionista e prestigiatore non costituiscono quindi un'offesa penalmente rilevante ma vogliono sintetizzare questa valutazione negativa delle modalità con cui il MARCHIONNE ha esercitato il suo ruolo di amministratore delegato Fiat, che si ribadisce assume una rilevanza centrale nel panorama economico italiano e non solo. Che questa critica possa essere stata ingiustificata o persino pretestuosa non significa che integri il reato di

diffamazione; si ritiene quindi che l'imputato debba andare assolto anche sotto questo profilo perché il fatto non costituisce reato.

Fraasi concernenti la gestione dell'assemblea e il ruolo del servizio di sicurezza

L'imputato ha espresso critiche rispetto a come è stata gestita l'assemblea sostenendo di essere stato vittima di tentativi di farlo tacere; queste sono le frasi incriminate:

il BAVA ha sostenuto che, mentre parlava dalla postazione precedente, aveva avuto uno strano senso di mancanza di salivazione, che dopo è passato, proprio diretto al labbro vicino al microfono, lasciando così intendere una azione ai suoi danni da parte del servizio di sicurezza Fiat; (DVD 2, 44'.36'', p. 1 memoria parte civile, intervento n. 2)

facendo riferimento alle modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea e nella specie alla disposizione di allegare al verbale solo la documentazione strettamente pertinente ai temi posti all'ordine del giorno e quindi al rifiuto di allegare al verbale documenti non rilevanti, "*che quanto successo in assemblea ha dimostrato il punto più basso della democrazia assembleare del Gruppo Fiat...che tali forme di terrorismo psicologico non appartengono a chi ha vissuto per molti anni in casa Agnelli e che lo spirito di democrazia e l'apertura di cui è stato portatore l'Avvocato Agnelli anche in assemblea oggi sono stati dimenticati*" (DVD 2, 1h.23'.30'', memoria parte civile, pp. 1-2 intervento n. 4);

ha definito il personale della sicurezza Fiat come "*Polizia privata nel peggior senso possibile*", nonché "*aguzzini*"; (DVD 2 1h.22'.30'', memoria parte civile p. 2 intervento 4; DVD 3 10'.23'', memoria parte civile p. 1 intervento n.6),

ha poi affermato che "*Marco Bava e Ezio Radaelli sono stati oggetto di tentativo di intimidazione da parte della sicurezza Fiat affinché non criticassero la gestione Fiat di Marchionne che ha: 1) tolto dal patrimonio delle controllate 2,3 miliardi di riserve per pagare un dividendo di 500 milioni, dopo aver speso 600 milioni per l'acquisto di azioni proprie su cui Fiat ha perso il 20%; 2) un debito di 1,8 volte il patrimonio; 3) che nel 2007 ha speso altri 43 milioni per consentire a Marchionne di comprare dall'1.8.2008 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa*".

Quanto alla prima affermazione è chiaro che il BAVA ha voluto alludere ad un possibile tentativo di ledere la sua persona con mezzi non ben chiari; si tratta però di un'accusa troppo indiretta e anche per la verità troppo fantasiosa per potersi considerare penalmente rilevante.

Per quanto concerne invece le osservazioni sulla conduzione dell'assemblea si tratta prima di tutto di una reazione al tentativo da parte della Presidenza dell'assemblea di contenere la durata degli interventi ma anche al fatto che si è voluto evitare che i documenti prodotti da chi interveniva fossero allegati tal quali al verbale (si vedano pp. 6-7 verbale dell'assemblea). Il Presidente MONTEZEMOLO ha spiegato più volte che i documenti sarebbero stati messi a disposizione senza per la verità precisare con quali modalità ma la decisione non è stata accettata né dal BAVA né dall'azionista Ezio RADAELLI. In particolare il BAVA si è espresso



sul tema con le forme a lui abituali parlando appunto di punto più basso della democrazia assembleare e soprattutto di “terrorismo psicologico”; non risulta però che queste osservazioni trasmodino il limite della continenza, anche considerando che comunque si era tentato di circoscrivere la portata degli interventi degli azionisti nel tempo e nei contenuti.

Il BAVA non risulta però aver reagito solo ai limiti posti agli interventi e al deposito di documenti; come risulta dalla visione del I dvd prodotto dalla parte civile (a partire da 1h.15.23”), all’inizio dell’assemblea vi è stato l’intervento di altro azionista, Ezio RADAELLI, il quale ha criticato le regole relative sia alla contingentazione degli interventi in dieci minuti ciascuno, sia alla non allegazione al verbale dei documenti prodotti dagli azionisti che intervenivano nel corso dell’assemblea. Il RADAELLI ha comunque sfiorato il tempo a lui destinato e vi è stata una parentesi in cui gli è stato impedito di consegnare la documentazione che aveva con sé al Presidente CORDERO DI MONTEZEMOLO; non è dato comprendere con esattezza cosa sia avvenuto, ma si intuisce che “dietro le quinte” il RADAELLI debba essere stato affrontato fisicamente dal personale della sicurezza (DVD 1, 1h.26’ circa).

Ne è riscontro non solo quanto poi riportato dal RADAELLI, che ha lamentato di essere stato spinto fuori della sala (si veda p. 26 del verbale) ma anche il commento fatto dal CUSANI che è intervenuto subito dopo il RADAELLI; il CUSANI ha osservato “*non si tratta una persona così però*” (DVD 1, 1h.27’.45.25”) e si è anche offerto di cedere al RADAELLI cinque minuti dei dieci a sua disposizione. Dato il contesto in cui quindi sono state pronunciate le frasi del BAVA rispetto al ruolo del servizio di sicurezza e in generale alla gestione dell’assemblea, si ritiene che siano coperte quanto meno dall’esimente di cui all’art. 599 comma II c.p. Il BAVA reagiva infatti a quello che gli è apparso come un fatto ingiusto in quanto se non altro “*lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza*” al di là del suo costituire un possibile illecito civile o penale (si veda ad esempio Cass. Sez. V sent. 9907/11). Non esclude l’esimente la circostanza che il BAVA abbia pronunciato le frasi a distanza di ore dalla presunta aggressione al RADAELLI, dovendo il dato temporale essere interpretato con elasticità (Cass.Sez. I sent. 16970/08), e comunque essendo state le osservazioni formulate nello stesso contesto dell’assemblea in cui il fatto ingiusto si è verificato. E’ del resto sufficiente la sussistenza del nesso di causalità (si veda da ultimo Cass. Sez. V sent. 43173/12) rispetto al fatto ingiusto altrui, non bastando invece una mera occasionalità, che però non potrebbe essere rilevata nel caso specifico.

Si ritiene quindi che l’imputato debba andare assolto anche sotto questo profilo perché il fatto non costituisce reato e ne deriva quindi che il BAVA debba essere con la stessa formula assolto dal complesso delle contestazioni nei suoi confronti.

LE DOMANDE DELL’IMPUTATO SULL’AZIONE CIVILE EX ART. 541 COMMA II C.P.P.



Si ritiene che sulla base dell'esito del processo debba essere accolta la domanda dell'imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute, non essendo evincibili giusti motivi per compensare le spese tra le parti; va considerata anche l'indubbia sproporzione di risorse tra l'imputato, che risulta essere dipendente Telecom con mansioni impiegatizie, e la Fiat s.p.a. parte civile. Le spese processuali sono così liquidate in euro 3500,00 di cui euro 900 per la fase di studio, 1400,00 per la fase istruttoria, 1200 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA.

Diversamente non può essere accolta la domanda dell'imputato di condanna della parte civile al risarcimento dei danni, non emergendo profili di colpa grave da parte della Fiat S.p.a. nell'esercizio dell'azione civile; si consideri come in effetti il BAVA ha pronunciato parole con oggettiva portata offensiva, per cui appare di per se stessa lecita l'iniziativa di chiedere il risarcimento dei danni, al di là del fatto che la pretesa non sia poi stata accolta per l'assoluzione dell'imputato.

Visto l'art. 544 c.p.p., considerato il carico di lavoro dell'ufficio e la complessità nella redazione della motivazione, si indica il termine del 19.2.2013 per il deposito della sentenza.

PQM

Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p.p., assolve BAVA MARCO dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato;

visto l'art. 541 comma 2 c.p.p. condanna la parte civile Fiat s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, liquidate in euro 3500,00 oltre IVA e CPA; rigetta la domanda di condanna della parte civile al risarcimento dei danni causati all'imputato;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine del 19.2.2012 per il deposito della sentenza

Torino, 21 dicembre 2012

Il Giudice
Dott. Marta Sterpos

